

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è abrogato;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1° gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell'autorizzazione d'importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull'aereo, sull'autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»

3) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;

4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Disposizioni di flessibilità

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»

5) l'articolo 9 è abrogato;

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;

b) il paragrafo 7, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;»

c) nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»

d) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

7) nell'articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento compresi nell'allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell'allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell'allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»

8) l'articolo 11 è abrogato;

9) all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»

10) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»